# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2063

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, ISGRÒ, SCALIA, ARMATO, BORRA, SABATINI, BORGHI, GITTI, COLLEONI, BIAGGI NULLO, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, CERUTI, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, SINESIO, RAMPA, CAIAZZA, COLOMBO VITTORINO, MENGOZZI**

***Presentata il 9 febbraio 1965***

## Revisione degli organici della scuola secondaria e la immissione in ruolo di insegnanti in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione si inserisce nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola e ne costituisce essenziale premessa, poiché mira a restaurare nella scuola secondaria un ordine amministrativo e morale gravemente compromesso.

Le indicazioni contenute nel testo della proposta stessa devono, infatti, essere guardate e considerate alla luce delle preoccupanti constatazioni fatte, in materia di reclutamento del personale insegnante per la scuola secondaria, dalla relazione della Commissione parlamentare di indagine sullo stato della pubblica istruzione e da quella dello stesso Ministro della pubblica istruzione. Sono conclusioni che mettono in luce la ormai cronica incapacità della scuola secondaria di garantirsi un corpo insegnante stabile e costantemente adeguato alle esigenze della popolazione scolastica.

I dati statistici rivelano infatti al 1° gennaio 1964 la presenza in servizio di oltre 250.000 docenti nella scuola secondaria: di questi appena 87.000 sono di ruolo, mentre 164.000 docenti rappresentano l'esercito dei non di ruolo.

È una situazione grave che risale già al 1946, quando, su oltre 50.000 docenti in servizio, la percentuale dei non di ruolo era del 67 per cento. È una situazione grave che dimostra come la scuola secondaria, da quasi 20 anni sia priva di un corpo insegnante che possa decentemente considerarsi tale per la documentata impossibilità di una continua ed omogenea attività didattica.

È una situazione grave che, proiettata nel breve ciclo di dieci anni previsto dal piano di sviluppo della scuola, minaccia di assumere aspetti allarmanti nella previsione di un fabbisogno complessivo di oltre 250.000 nuovi insegnanti.

È dunque alla improrogabile esigenza di personale docente che questa legge intende organicamente provvedere. Ma l'urgenza di provvedimenti straordinari è dettata anche da intuibili motivi di ordine amministrativo e da evidenti aspetti sociali ed umani del problema dei non di ruolo. È necessario, cioè, rivolgere una preoccupata attenzione al caos amministrativo e didattico che nel Mi-

nistero per la pubblica istruzione, nei provveditorati agli studi e nelle singole scuole viene ogni anno provocato dalle domande di incarico e di supplenze, dal pulviscolare frazionamento delle graduatorie, dalla procedura non sempre limpida del conferimento degli incarichi e dagli inevitabili strascichi di ricorsi e di rettifiche che non sempre consentono decisioni secondo giustizia.

Non soltanto la scuola si trova, quindi, in uno stato di permanente instabilità, ma anche la giustizia sociale è rimasta gravemente offesa nelle migliaia di insegnanti costretti, dalla scuola secondaria del dopoguerra, ad una nuova forma di bracciantato.

Sono necessari, perciò, non solo provvedimenti urgenti per porre riparo ai gravi scompensi denunciati, ma anche provvedimenti straordinari, poiché l'immissione nei ruoli della scuola secondaria avviene oggi, per riconoscimento dello stesso Ministro della pubblica istruzione, con troppi ritardi e con procedure defatiganti. È un sistema, quello dei vigenti concorsi, che nello spirito e nelle tecniche di accertamento, risale ormai al lontano 1908, e che sin dalle prime applicazioni ha dimostrato la sua inidoneità a provvedere anche alle normali esigenze della scuola secondaria. Inoltre, indipendentemente dalla validità e idoneità dello strumento selettivo, è venuta a mancare l'unica giustificazione del sistema concorsuale vigente: quella di realizzare, soprattutto tra le nuove leve di laureati, una continua selezione del personale docente. Nella scuola secondaria, infatti, sono conferiti incarichi di insegnamento a circa 30.000 studenti universitari, mentre i candidati per diritto ai concorsi, nella quasi totalità, già prestano servizio nella scuola secondaria e, per la eventuale immissione nei ruoli, sono in possesso dei requisiti previsti dalla proposta di legge sottoposta ora alla vostra approvazione.

Onorevoli colleghi, per il raggiungimento dei fini proposti dall'espansione della scuola secondaria, dal rinnovamento e dal riordinamento delle istituzioni scolastiche, è necessario disporre, come fattore preminente, di un personale docente qualitativamente preparato e quantitativamente sufficiente. Perciò il problema più serio rimane quello di rinnovare i metodi di formazione e i sistemi di reclutamento del personale docente. Tale opera di rinnovamento, tuttavia, è ritenuta possibile, nella relazione del Ministro della pubblica istruzione, soltanto nel secondo quinquennio di attuazione del piano di sviluppo della scuola e precisamente a partire dal 1970: intanto sarà necessario, anche per restaurare il diritto nella situazione di fatto, fornire alla scuola secondaria il personale docente necessaio con quei provvedimenti straordinari e di emergenza che vengono suggeriti dalla stessa relazione del Ministro della pubblica istruzione e da quella della Commissione parlamentare d'indagine sullo stato della pubblica istruzione in Italia.

In questo programma si inquadra e si inserisce, in modo organico, la proposta di legge che viene sottoposta e raccomandata alla vostra approvazione.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione procede alla revisione ed all'aggiornamento degli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola secondaria.

Il numero dei posti da immettere negli organici non dovrà essere inferiore, in ogni caso, all'80 per cento del personale effettivamente in servizio nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. A tal fine il Ministro per la pubblica istruzione è delegato a modificare, se del caso, le condizioni previste dalle norme in vigore per l'istituzione di posti in organico.

ART. 2.

A conclusione dei lavori di revisione e aggiornamento secondo le indicazioni dell'articolo 1 e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole d'istruzione secondaria tutte le cattedre disponibili.

Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.

La ripartizione, tra i singoli istituti e scuole, delle cattedre di cui al primo comma del presente articolo, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione tenendo conto della percentuale indicata dal secondo comma dell'articolo 1.

Sino a quando non sarà attuata una riforma degli attuali sistemi di reclutamento e comunque non oltre il 1° ottobre 1970, le cattedre anzidette, nonché quelle resesi disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, sono messe per un quarto a concorso per titoli ed esami e per tre quarti a concorso per soli titoli riservato agli insegnanti in possesso dei requisiti indicati dai successivi articoli 3, 4 e 5.

Su tutti i candidati dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, avranno diritto di precedenza alla immissione nei ruoli gli insegnanti compresi nelle graduatorie ad esaurimento di precedenti concorsi e in quelle previste dalla legge 27 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni.

ART. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto istitutivo di tutte le cattedre in organico, il Ministro per la pubblica istruzione, previa detrazione delle cattedre a concorso per titoli ed esami, bandisce, per tutte le cattedre di ogni ordine e grado della scuola secondaria, un concorso per titoli riservato.

*a*) gli insegnanti non di ruolo dell'ordine secondario, in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, che abbiano prestato o prestino servizio, negli istituti statali, o pareggiati di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a valente;

*b*) agli insegnanti di ruolo dell'ordine primario, in possesso di idoneità o di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, che abbiano prestato o prestino servizio, per comando, negli istituti statali di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a valente (o distinto ?);

*c*) agli insegnanti non di ruolo dell'ordine secondario in possesso di laurea o di diploma o di altro titolo richiesto per l'insegnamento a carattere della scuola secondaria, che abbiano prestato tre anni di servizio negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a valente;

*d*) agli insegnanti di ruolo dell'ordine primario in possesso di laurea o diploma o di altro titolo richiesto per l'insegnamento a cattedre della scuola secondaria, che abbiano prestato tre anni di servizio, per comando, negli istituti statali di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a valente (o distinto ?).

ART. 4.

Possono partecipare al concorso per soli titoli gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria di primo grado che aspirino a cattedra di istituto superiore per la quale siano in possesso di idoneità o di abilitazione comunque conseguita.

ART. 5.

Ai fini della immissione nei ruoli della scuola secondaria per ogni cattedra a concorso per soli titoli saranno compilate, in ordine di merito, due graduatorie: una riservata ai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 e l'altra ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo.

I candidati iscritti nella prima graduatoria, che è valida ad esaurimento, hanno nella nomina titolo di precedenza rispetto a quelli iscritti nella seconda graduatoria.

Sino al 1° ottobre 1970 possono essere inclusi, a domanda, nella graduatoria ad esaurimento, purché abbiano maturato un anno di servizio all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3 dopo il conseguimento del titolo abilitante.

Gli insegnanti di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo 3 che siano stati immessi nei ruoli decadono dalla nomina o vengono restituiti al ruolo di provenienza se entro cinque anni dalla data di nomina nei ruoli della scuola secondaria non abbiano conseguito il titolo abilitante, se prescritto, o non abbiano frequentato i corsi di aggiornamento abilitanti che a tal fine saranno istituiti dal Ministero per la pubblica istruzione.

ART. 6.

Sono validi, nei concorsi per soli titoli a cattedre della scuola media di primo grado e per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, i titoli di abilitazione oppure gli esiti di concorso a cattedre che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Sono altresì validi, nei concorsi per soli titoli a cattedre della scuola media di primo grado e per l'inserimento nella graduatoria a esaurimento, i titoli di abilitazione e gli esiti di concorso a cattedre di istituti di istruzione della scuola secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra di scuola secondaria di primo grado.

ART. 7.

Il Ministro per la pubblica istruzione, all'atto del bando del concorso per soli titoli e nelle successive integrazioni annuali, sino al 1° ottobre 1970, determina il numero delle cattedre da conferire ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge; stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso di pre-

scritti requisiti e fissa, secondo le norme in vigore, i criteri di valutazione dei titoli didattici e culturali dando opportuno e proporzionale rilievo al servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e in quella secondaria.

ART. 8.

Il periodo di straordinariato, per i candidati che conseguano l'immissione nei ruoli della scuola secondaria, è ridotto ad un anno quando abbiano prestato servizio non di ruolo nella scuola secondaria o servizio di ruolo nella scuola primaria per almeno dieci anni con qualifica non inferiore a valente o distinto.

ART. 9.

Per tutti indistintamente i docenti della scuola secondaria il servizio non di ruolo prestato a partire dall'anno scolastico 1946-47, verrà valutato agli effetti degli scatti biennali, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza.

ART. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli incrementi di bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsti dal piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo all'esercizio 1964.